

Allegato D

COMUNE DI TRIESTE
SERVIZIO SPORT

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per il servizio di conduzione, pulizie, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia del tratto di lungomare di Barcola denominato "Topolini", e per il solo servizio di pulizia dell'area denominata "ex Cedas", della piattaforma locata in Miramare cd."Bivio" e della doccia sita lungo la Pineta di Barcola per il periodo dal 15 maggio al 30 settembre 2013.

Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di conduzione, pulizie, assistenza bagnanti e sorveglianza spiaggia dei "Topolini" di viale Miramare a Trieste e del solo servizio di pulizia per quanto riguarda l'area denominata "ex Cedas", della piattaforma locata in Miramare cd."Bivio" e della doccia sita lungo la Pineta di Barcola.

Articolo 2 AGGIUDICAZIONE

L'importo complessivo dell'appalto, è stabilito in Euro 135.166,36 (centotrentacinquemilacentosessantasei/36) I.V.A esclusa, di cui Euro 450,66 (quattrocentocinquanta/66) I.V.A esclusa per gli oneri relativi alla sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, con il sistema delle offerte segrete, a norma dell'art.55 del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al concorrente che avrà offerto il maggior ribasso rispetto al prezzo base di **euro 134.715,70** (centotrentaquattromilasettecentoquindici/70) I.V.A. esclusa.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 2 della L.R. 15.II.1999 n° 28, per cui, con un numero di offerte valide non inferiore a tre, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso che supererà di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o - in caso di parità - delle offerte che presenteranno il ribasso percentuale maggiore e che quindi non verranno conteggiate ai fini della media stessa.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'importo complessivo dell'appalto è comprensivo degli oneri per la sicurezza che l'aggiudicatario sosterrà per l'esecuzione del servizio nelle strutture di proprietà dell'Amministrazione del Comunale di Trieste indicati nel disciplinare, in osservanza delle prescrizioni contenute nell'allegato DUVRI (Documento Unico dei Rischi Interferenziali) e relative misure di sicurezza per la loro riduzione/eliminazione derivanti dall'esecuzione del presente appalto. Detti oneri sono stati stimati dal committente ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 D. Lgs 163/06 e art. 26 D. Lgs

81/08 in Euro 450,66 (Iva esclusa) e non possono essere assoggettati a ribasso, e verranno corrisposti in proporzione all'importo delle singole rate del corrispettivo.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO

L'offerta, redatta in bollo, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- I. dichiarazione, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, ed indicante:
 - a) il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per le Ditte individuali);
 - b) i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società in nome collettivo);
 - c) i nominativi, le generalità e la residenza dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);
 - d) i nominativi, le generalità e la residenza degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza/del socio unico persona fisica/del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per le altre Società o consorzio);
 - e) i nominativi, le generalità e la residenza dei Direttori Tecnici (se esistenti),

ed a t t e s t a n t e:

- f) la capacità del dichiarante di impegnare il concorrente;
- g) l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto del presente appalto (per le cooperative, anche al Registro Regionale o all'Albo Nazionale delle cooperative);
- h) l'iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta (INAIL), il numero di matricola azienda (INPS);
- i) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i) ed m) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, come modificato dal D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
- j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione in ottemperanza alla legge può essere certificata da (indicare Ufficio competente) oppure di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in quanto.....;
- k) che ai dipendenti ovvero nei casi di società cooperative, ai soci lavoratori vengono riconosciuti e corrisposti i trattamenti economico-normativi derivanti dall'applicazione di un contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e che, ove previsti, vengono riconosciuti anche i relativi accordi integrativi di valenza territoriale o settoriale;
- l) che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- m) l'esistenza di una sede secondaria, o filiale, nell'ambito del Comune di Trieste o, in mancanza di essa alla data di partecipazione, l'impegno ad attivarne una entro la data del 30 aprile 2013. Dell'effettiva attivazione dovrà essere data comunicazione alla stazione appaltante entro il termine perentorio del 7 maggio 2013;

n) di avere constatato la reale superficie e consistenza degli spazi ed accessori oggetto dell'appalto, nonché l'entità del servizio complessivo che deve essere reso all'utenza e di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso. A tale scopo potrà essere effettuata una visita a detti manufatti ed accessori, previ accordi telefonici con l'incaricato del Servizio Sport, Sig. Luciano Manzin reperibile ai numeri telefonici 040/6758730 – 347/3436472. Per eventuali chiarimenti di carattere amministrativo, potrà essere contattato l'Ufficio Contratti, Piazza Unità d'Italia 4, tel. 040/6754668.

o) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

p) che non ci sono soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della lettera d'invito oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo periodo, i seguenti soggetti.....(indicare nominativi, generalità e residenza);

q) (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati.....non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati;

r) (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati.....sono stati condannati per i reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa documentazione.

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

s) di aver operato nel settore di cui al presente appalto per almeno 2 (due) anni da marzo 2004;

2. la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38 comma 1, lettere b), c) ed m - ter) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se società in nome collettivo), dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in accomandita semplice), dai Direttori Tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza/dal socio unico persona fisica/dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altre Società o consorzio) o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

Tutti i soggetti che rendono dichiarazione di cui al punto 2 dovranno, inoltre, indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non

menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale, comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di cui al successivo articolo 5. La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 348 dd. 10.6.1982;

La documentazione e le dichiarazioni sopra indicate sono previste a pena di esclusione ad eccezione di quelle previste al n. 1. lettere k), l), m) ed n).

- copia del presente capitolato sottoscritto – in calce ad ogni sua pagina - per accettazione;
- copia del DUVRI sottoscritto - in calce ad ogni sua pagina - per accettazione
- per le cooperative, copia del regolamento previsto dall'art. 6 della L. 142/2001 con allegata la ricevuta di deposito presso la Direzione prov.le del Lavoro competente per territorio;
- prospetto redatto come da fac-simile allegato dimostrante il costo del lavoro(v.si art.9, 3° comma).

L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso di presentazione di una sola valida offerta.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D. L.vo 8.8.1994 n. 490 (nuove disposizioni sulla normativa antimafia).

Articolo 3 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di quattro mesi e 17 giorni: dal 15 maggio al 30 settembre 2013, fatto salvo quanto previsto al punto 1 del successivo articolo 4.

Articolo 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Adempimenti preliminari alla data di inizio della stagione balneare

Ferma restando la decorrenza della durata dell'appalto alla data indicata all'articolo precedente, nelle settimane precedenti il 15 maggio, a decorrere dal primo giorno utile in relazione alla data di effettiva aggiudicazione dell'appalto, per la predisposizione dello stabilimento ai fini della stagione balneare, l'appaltatore dovrà provvedere:

- ad uno o più interventi di pulizia dell'intera area e dei locali (compresi i servizi igienici) dello "stabilimento", del sito ex Cedas, Bivio di Miramare e della sola doccia sita nella Pineta di Barcola, in modo da rendere gli stessi utilizzabili in condizioni igienicamente soddisfacenti per chi in quel periodo (pur antecedente all'apertura ufficiale della stagione balneare), in presenza di condizioni climatico-atmosferiche favorevoli, intenda frequentare lo stabilimento;
- alla progressiva attivazione dei servizi igienici e delle docce;
- al trasporto, a propria cura e spese del materiale di proprietà del Comune di Trieste

occorrente per l'attivazione dello stabilimento balneare e depositato in magazzini altrove ubicati;

- all'approntamento dello stabilimento in vista dell'apertura della stagione balneare, mediante la collocazione di tutta la segnaletica e di tutta l'attrezzatura necessaria e prescritta dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2013;
- all'approntamento dei locali destinati al pronto soccorso, che dovranno essere dotati di tutte le attrezzature e tutti i presidi prescritti dalla predetta ordinanza della Capitaneria di Porto.

Le operazioni suddette dovranno essere completate tassativamente entro il 14 maggio 2013, in modo che con il giorno successivo lo stabilimento risulti totalmente e perfettamente agibile per i fini di balneazione e si presenti in condizioni igienicamente soddisfacenti.

2. Coordinamento e sovrintendenza

Al fine di realizzare un effettivo ed efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso della stagione balneare, l'appaltatore è tenuto a designare un proprio incaricato con compiti di sovrintendenza generale; allo stesso non è richiesta la presenza continuativa nello "stabilimento" per tutto l'orario di apertura giornaliero, ma deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dall'orario di apertura e se del caso anche in orario notturno. A tal fine, l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato e il numero telefonico di pronta reperibilità. L'incaricato suddetto è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento dello stabilimento balneare.

L'appaltatore è obbligato in caso di atto vandalico presso la struttura oggetto dell'appalto a darne immediata comunicazione scritta al Servizio Sport oltre a presentare denuncia presso le Autorità competenti.

3. Orari

Per l'apertura e la chiusura dello "stabilimento" e lo svolgimento degli altri adempimenti di competenza dell'appaltatore dovranno essere osservati – anche nelle domeniche e nelle altre festività - i seguenti orari:

operazioni	periodo 1°.6 – 1°.9	periodi 15.5-31.5* e 2-30.9*
apertura dello stabilimento, sua predisposizione per la balneazione e inizio delle pulizie preliminari	non più tardi delle ore 7	Non più tardi delle ore 8
termine delle pulizie preliminari	non oltre le ore 9	non oltre le ore 9
Attivazione del servizio di salvamento	alle ore 9	alle ore 9
cessazione del servizio di salvamento	alle ore 19	alle ore 18
Inizio pulizie di fine giornata	alle ore 18.30	Alle ore 17.30
chiusura dello stabilimento e termine delle pulizie di fine giornata**	non prima delle ore 19.30	non prima delle ore 18.30
* Nei giorni 15-31 maggio e 2 – 30 settembre il servizio di salvataggio deve essere garantito nella sua interezza nei soli giorni prefestivi e festivi, fatta salva la facoltà del Comune di imporre l'attivazione del servizio anche nelle altre giornate e ciò in relazione alle condizioni atmosferiche e alla frequenza da parte dei bagnanti.		
** Nei soli mesi di luglio e di agosto ed in considerazione delle condizioni atmosferiche i servizi igienici dovranno essere fruibili dall'utenza fino alle ore 20.00.		

Posto che, per le caratteristiche costruttive dello “stabilimento”, non è possibile interdire l'accesso all'infuori dell'orario stabilito, per “apertura” si intende il momento a decorrere dal quale deve comunque sussistere la presenza di personale dell'appaltatore, con le conseguenti responsabilità contrattuali e per “chiusura” il momento a decorrere dal quale tale presenza può cessare (fatta salvo l'obbligo di mantenere la presenza di personale per il completamento delle pulizie di fine giornata, qualora non ultimate entro l'orario indicato).

Prima dell'attivazione del servizio di salvamento – quindi entro le ore 9, anche nelle giornate del 15-31 maggio e 2 – 30 settembre nelle quali detto servizio non sia attivato – dovranno essere issate, sugli appositi pennoni posti sulla terrazza centrale dello stabilimento, le bandiere italiana ed europea e quella recante lo stemma del Comune. Alla sera, entro l'ora di chiusura dello stabilimento (19.30/20.00 o 18.30, a seconda del periodo) le tre bandiere dovranno essere ammainate.

Alla sera, prima di allontanarsi definitivamente dallo “stabilimento”, il personale dell'appaltatore dovrà ispezionare accuratamente tutti i servizi e gli altri ambienti soggetti a chiusura al fine di accertarsi che nessuna persona sia ancora presente al loro interno.

4. Pulizie

a) da eseguirsi giornalmente dalle ore 7 alle ore 9 (dalle ore 8 alle ore 9 nei periodi 15- 31/5 e 2 - 30/9):

- spazzamento e asporto dei rifiuti da tutta l'area dello stabilimento, comprese la spiaggia posta tra il I° e il II° settore e le terrazze soprastanti alle rotonde;
- spazzamento e asporto dei rifiuti da tutti gli spogliatoi e dagli altri locali d'uso comune;
- pulizia dei manufatti descritti nel punto precedente mediante getto d'acqua e disinfettante;
- pulizia, disinfezione e posizionamento di deodoranti specifici in tutti i locali adibiti a servizi igienici, infermeria e doccia;
- pulizia e posizionamento dei contenitori per i rifiuti;

- apertura per utilizzo al pubblico di servizi igienici e docce;
- pulizia con getto d'acqua della rampa per i disabili allo scopo di togliere tutti i residui algali, nonché sgombero dei sassi e dei detriti ivi accumulati dall'azione del mare. Si precisa che, data la particolare attenzione del Comune per le fasce di cittadini più deboli, in caso di mancata esecuzione dei precitati interventi, saranno immediatamente applicate le penalità di cui al successivo articolo 13.

b) pulizie area “ex Cedas”

- da effettuarsi ad inizio giornata dalle ore 7 alle ore 9, dovranno comprendere lo spazzamento ed il lavaggio di tutta l'area.

c) pulizie piattaforma “Bivio di Miramare”

- da effettuarsi ad inizio giornata dalle ore 7 alle ore 8, dovranno comprendere lo spazzamento ed il lavaggio di tutto il sito.

d) pulizia doccia “Pineta di Barcola”

- da effettuarsi ad inizio giornata dalle ore 7 alle ore 8, dovrà comprendere il lavaggio e lo spazzamento di fogliame onde evitare eventuali occlusioni.

c) da eseguirsi durante l'orario di apertura:

- pulizia con getto d'acqua di tutti i servizi igienici e delle docce con cadenza oraria, rilevabile da apposita tabella affissa nei locali adibiti a servizi igienici e che sarà opportunamente controllata da personale comunale;
- asporto degli oggetti che possono risultare pericolosi ai bagnanti;
- vuotatura dei contenitori per rifiuti qualora pieni.

d) da eseguirsi giornalmente nell'ultima ora di apertura:

- pulizia con getto d'acqua e disinfettante di tutti i locali adibiti a servizi igienici e docce;
- vuotatura e rimessaggio dei contenitori per i rifiuti;
- vuotatura e pulitura dei contenitori per i rifiuti ubicati all'interno dei servizi igienici;

e) da eseguirsi qualora se ne ravvisi la necessità:

- ricorrente spalatura ed asporto dei detriti portati dalle mareggiate nelle rotonde, sulle banchine e sulla spiaggetta, con scarica a mare del materiale alluvionale e livellamento del manto ghiaioso (qualora, a giudizio dell'appaltante, l'evento che abbia determinato un accumulo eccezionale del materiale da avviare a scarica sia da ritenersi esso stesso eccezionale, dovrà essere contattato il responsabile dei bagni del Comune per i provvedimenti del caso);
- costante eliminazione delle incrostazioni organiche dalle scale (in pietra od acciaio) e dalla rampa per i disabili di accesso al mare. Tali operazioni, anche se da eseguire in ore notturne e/o di prima mattina a causa dell'andamento della marea, non daranno luogo ad oneri aggiuntivi da imputare all'ente appaltante;

L'appaltatore è tenuto ad eseguire ogni altro intervento necessario a rendere lo stabilimento

esteticamente ed igienicamente confacente; dovrà inoltre curare che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza.

L'appaltatore dovrà altresì collocare secondo le modalità che gli saranno comunicate dagli uffici 2 (due) contenitori differenziati per la raccolta di vetro/lattine e plastica e provvedere a conferire opportunamente in modo separato tutti i rifiuti negli appositi contenitori collocati da Acegas nelle adiacenze, come previsto dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la pulizia del territorio del Comune di Trieste, redatto ai sensi dell'art.198 2° comma del D.Lgs.152/2006 ed approvato con deliberazione consiliare comunale n.71 dd.23.11.10.

La fornitura di tutta l'attrezzatura e dei materiali occorrenti per l'esecuzione della pulizia – ivi comprese protezioni antinfortunistiche al personale ed in particolare DPI - è a carico della ditta appaltatrice, con esclusione dei soli contenitori per i rifiuti non riciclabili (bidoni) che verranno forniti dall'ente appaltante. All'interno di detti contenitori, dovranno essere posti degli speciali sacchi di plastica, tipo N.U., forniti dall'appaltatore.

E' altresì a carico dell'appaltatore la fornitura di tutto il materiale di consumo occorrente ai servizi igienici ed alle infermerie (carta igienica, sacchetti in plastica piccoli per contenitori rifiuti, sapone liquido, salviette in carta, cotone idrofilo ecc.).

Per l'esecuzione degli interventi di pulizia sopra descritti l'appaltatore deve avvalersi di personale dipendente, ovvero in caso di cooperativa soci lavoratori ammessi al lavoro con rapporto di tipo subordinato– diverso da quello preposto al servizio di soccorso e salvataggio – in numero adeguato all'entità e alla tipologia degli interventi, anche tenendo conto della frequenza con la quale gli stessi devono essere eseguiti e dell'ampiezza complessiva dell'area dello stabilimento.

E' escluso l'affidamento a terzi dei predetti lavori con qualsiasi strumento o fattispecie contrattuale.

5. Manutenzioni

Il concessionario è altresì tenuto ad eseguire direttamente tutti gli interventi di minuta ed immediata manutenzione/riparazione ai quali occorre provvedere con assoluta tempestività per consentire, senza interruzione immediata, la fruizione del servizio da parte dell'utenza in massima sicurezza.

Restano a suo carico la fornitura di tutta l'attrezzatura e dei materiali occorrenti per l'esecuzione di siffatti interventi, ivi comprese protezioni antinfortunistiche al personale ed in particolare DPI.

Dovrà inoltre curare direttamente gli interventi gestionali necessari ad evitare l'ulteriore deterioramento di parti guaste e il possibile crearsi di situazioni di pericolo, di disagio o precarietà sotto il profilo igienico-sanitario, rapportandosi tempestivamente con gli appaltatori del servizio manutentivo, affidato in appalto dal Comune a soggetti terzi.

Il concessionario dovrà quotidianamente effettuare una ricognizione di tutto il perimetro dei "Topolini", dell'area "ex Cedas", della piattaforma cd."Bivio di Miramare" e della doccia sita nella Pineta di Barcola per accertare la piena efficienza di tutti gli impianti idrici (es. wc, docce, fontanelle) ed escludere vi siano perdite d'acqua.

6. Servizio di soccorso e salvataggio

Il servizio di soccorso e salvamento deve essere garantito in via continuativa – dalle ore 9 alle ore 19.00 - in tutte le giornate (festivi inclusi) comprese nel periodo 1° giugno – 1° settembre, nonché dalle ore 9 alle ore 18.00 dei festivi e prefestivi compresi nei periodi 15-31 maggio e 2 – 30 settembre; è in facoltà del Comune imporre l'attivazione del servizio anche nelle restanti giornate dei periodi indicati, qualora, in conseguenza di condizioni climatico-atmosferiche particolarmente favorevoli si riscontrino una elevata frequenza di bagnanti.

Il concessionario dovrà fornire per tutta la durata dell'appalto quattro (n.4) imbarcazioni (pattini) secondo quanto previsto dall'ordinanza balneare 2013 e nel pieno rispetto della normativa al riguardo.

Nelle fasce orarie di apertura dello “stabilimento” in cui non sia attivato il servizio di soccorso e salvataggio, più precisamente:

- ✓ nel periodo 1° giugno – 1° settembre tra le ore 7 e le ore 9 e tra le ore 19 e la chiusura dello stabilimento;
- ✓ nei giorni 15- 31 maggio e 2 – 30 settembre in tutti i giorni feriali, escluso il sabato;
- ✓ negli stessi periodi di cui al paragrafo precedente, nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 18.00 alla chiusura dello stabilimento,

dovrà essere innalzata una bandiera rossa e dovranno essere esposti in più punti dei cartelli con la seguente dicitura (redatta in più lingue): “Attenzione - balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio.

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, devono essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro restando l'obbligo di garantire il servizio di salvamento con le modalità prescritte.

Il servizio deve essere svolto nella scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dall'Ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2013.

Tenuto conto dello sviluppo in lunghezza dello stabilimento, il servizio deve essere disimpegnato con la presenza contemporanea di almeno cinque assistenti bagnanti abilitati al salvataggio con brevetto – in corso di validità – dalla Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto.

Gli assistenti bagnanti non possono essere adibiti ad altro servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore e comunque previa sostituzione con altro operatore abilitato in quanto in nessun caso è ammessa una diminuzione dei livelli di servizio.

Gli assistenti bagnanti devono stazionare nelle postazioni di salvataggio all'uopo istituite, ovvero in mare sulle apposite imbarcazioni di servizio, dipinte in rosso e recanti la scritta “SALVAMENTO” in colore bianco. Il soggetto appaltatore fornisce per tutta la durata dell'appalto le imbarcazioni (pattini) necessarie allo svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dall'ordinanza balneare 2013 e nel pieno rispetto della normativa al riguardo.

Gli assistenti bagnanti devono essere muniti di binocolo e di fischietto e indossare divise

uniformi e decorose, della tipologia indicata dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare (maglietta di colore rosso con la scritta "salvamento" in bianco).

7. Servizio di pronto soccorso

Negli appositi locali (in numero di tre) a ciò destinati, devono essere allestiti dei punti di pronto soccorso.

In ciascun locale adibito a punto di pronto soccorso devono essere tenute, pronte all'uso, le seguenti dotazioni prescritte dall'ordinanza della Capitaneria Porto vigente per la stagione balneare 2013:

- tre bombolette individuali di ossigeno, ciascuna da un litro, senza riduttore di pressione;
- una cannula di respirazione "bocca a bocca", con mascherina o bocchettone;
- un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

La fornitura delle dotazioni sopra descritte, nonché di eventuali DPI necessari al personale per detti interventi, compete a propria cura e spese, all'appaltatore; il Comune metterà a disposizione il solo arredo (lettino, sedie, tavolo, armadietto) di ciascun punto di pronto soccorso.

Il servizio di pronto soccorso conseguente ad interventi di salvataggio in mare eseguiti nell'ambito del servizio di assistenza bagnanti o comunque qualora sia necessario l'utilizzo delle specifiche apparecchiature sopra indicate, è espletato dagli assistenti bagnanti.

Altri, semplici ed elementari, interventi di pronto soccorso – come piccole medicazioni, disinfezioni, ecc. – possono essere eseguiti anche dal restante personale dell'appaltatore purchè adeguatamente formato sulle tematiche del primo soccorso (cfr D.M 15/07/03 n.388 All.3 o 4); peraltro, in presenza di situazioni di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, il personale tutto, pur prestando assistenza in forma generica, dovrà astenersi da qualsiasi forma di intervento materiale e allertare immediatamente il servizio di emergenza sanitaria ("118") e/o le forze dell'ordine (a mezzo del "113"). Un tanto dovrà obbligatoriamente avvenire anche in tutti i casi di intervento a mare degli assistenti bagnanti per portare soccorso a persone in situazione di pericolo, come pure in caso di incidenti di qualsiasi altro tipo con lesioni o altre situazioni di pericolo per persone, nonché in caso di decesso di persone da qualunque causa originato.

8. Sorveglianza

L'appaltatore – a mezzo del proprio personale preposto allo stabilimento, quale che sia la funzione specifica di ciascuno – esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi, ove previsti, i divieti) prescritti dall'ordinanza della Capitaneria di Porto vigente per la stagione balneare 2013 e più in generale le norme della corretta e civile convivenza tra le persone.

In particolare dovrà essere posta ogni cura al fine di garantire l'osservanza dei seguenti divieti:

- praticare giochi (in particolare con la palla), se dagli stessi può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete o nocimento all'igiene del luogo;
- tuffarsi, anche in mancanza di apposita segnaletica di divieto, quando ciò possa costituire pericolo per il tuffatore o molestia o danno per gli altri bagnanti;
- mantenere elevato il volume di apparecchi radiofonici e simili;
- utilizzare le docce facendo uso di sapone e/o shampoo.

In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale dell'appaltatore è tenuto a chiedere – a mezzo del numero telefonico di emergenza (“113”) o con altro idoneo mezzo, l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

9. Adempimenti di fine stagione

Alla data di cessazione dell'appalto, l'appaltatore dovrà riconsegnare i manufatti approntati per il periodo invernale. A tal fine avvierà le necessarie operazioni a partire, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, dalla seconda quindicina di settembre, evitando di operare – salvo condizioni di scarsa frequenza di bagnanti – nelle giornate prefestive e festive.

In particolare, il personale dell'impresa appaltatrice provvederà allo smontaggio ed al recupero di tutta la segnaletica a mare, boe, galleggianti, tabelle, corpi morti, ecc.; provvederà alla sua pulizia, manutenzione, oliatura e pitturazione, in modo da renderla pronta al riutilizzo.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a montare, ove previsto, le controporte predisposte a difesa dalle mareggiate.

Delle operazioni di riconsegna dovrà essere redatto tra le parti apposito verbale, attestante lo stato di conservazione dei manufatti e la consistenza delle attrezzature, le quali dovranno essere ricondotte, a cura della ditta appaltatrice, nei magazzini comunali in cui sono abitualmente depositati.

Articolo 5

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara i concorrenti devono depositare presso la Tesoreria comunale una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo netto di cui all'art. 2 ed ammontante ad euro 2.703,32 (duemilasettecentotré e trentadue centesimi).

Detta cauzione viene restituita a gara ultimata ai concorrenti soccombenti, mentre all'aggiudicatario essa viene restituita solo dopo costituito il deposito cauzionale definitivo.

La cauzione provvisoria potrà essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'articolo 1 della legge 348/82, dovrà contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, dovrà prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà essere valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Articolo 6
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato ed il relativo contratto, l'aggiudicatario deve costituire, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa - entro il giorno antecedente l'inizio dell'appalto - un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, arrotondato ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.163/2006.

Detto importo gli viene restituito al termine dell'appalto se tutti gli obblighi di cui al precedente comma risultano regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente al presente appalto.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il Comune di Trieste - con l'adozione di semplice atto amministrativo - può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l'aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni da quello della notificazione del relativo avviso.

Il mancato reintegro o la mancata ricostituzione del deposito cauzionale entro il termine di cui al comma precedente, può costituire causa di risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.

Articolo 7
DOMICILIO

L'appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio in Trieste presso la propria sede legale, ovvero la dipendenza indicata in sede di offerta, oppure all'indirizzo che si riserva di dichiarare in caso di aggiudicazione. Ogni successiva variazione, sempre però nell'ambito del Comune di Trieste, deve essere comunicata al Comune con un preavviso di cinque giorni, mediante PEC.

Articolo 8
ELENCO DEL PERSONALE

Entro il 14 maggio l'appaltatore dovrà produrre l'elenco completo degli assistenti bagnanti che intende preporre al servizio, unitamente a copia autentica delle rispettive abilitazioni al salvamento, rilasciate dalla competente autorità nazionale

Qualora l'appaltatore, alla data suddetta, non disponga di assistenti bagnanti pregiudicando in tal modo l'attivazione dello stabilimento ai fini della balneazione, sarà soggetto ad una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno dei primi 3 (tre) giorni di ritardo nell'assolvimento di tale adempimento. Trascorsi inutilmente questi ultimi, il contratto verrà dichiarato risolto di diritto. L'importo dovuto a titolo di penale sarà trattenuto sul deposito cauzionale definitivo; è fatta salva

l'azione per la rifusione di ogni ulteriore danno.

Entro il 10° giorno successivo all'inizio dell'appalto, l'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale, e per essa al Servizio Sport, l'elenco completo del restante personale da impiegare nel servizio appaltato, da cui dovranno risultare, per ciascuna persona, cognome, nome, data e luogo di nascita ed indirizzo. A detto elenco dovrà essere allegata – anche per gli assistenti bagnanti - copia autentica dei documenti di lavoro (estratto libro matricola o copia comunicazioni di assunzioni al servizio lavoro) attestante l'avvenuta assunzione dei lavoratori dipendenti da occupare nell'appalto. Di ogni variazione dell'elenco del personale indicato – assistenti bagnanti compresi - dovrà essere data comunicazione al Comune almeno entro il giorno antecedente l'effettivo inserimento nell'appalto.

Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare o di richiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, di un qualunque dipendente dell'appaltatore addetto ai servizi, e di controllare la validità dei brevetti di salvamento.

Nell'espletamento del servizio il personale dell'appaltatore dovrà tenere esposto un cartellino identificativo riportante quantomeno foto e generalità del lavoratore e nominativo e indirizzo dell'appaltatore stesso.

A semplice richiesta del Comune l'appaltatore in qualsiasi momento dovrà esibire gli estratti del libro unico del lavoro, dei modelli Uniemens, delle ricevute di pagamento di contributi, premi assicurativi e imposte versate relativamente al personale impiegato nel servizio.

Articolo 9

OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Il personale impiegato nell'appalto dovrà essere alle dipendenze dell'impresa appaltatrice a seguito di regolare contratto di lavoro o, per le società cooperative, socio – lavoratore ammesso al lavoro con rapporto di tipo subordinato, sollevando così il Comune da ogni obbligo e responsabilità per:

- retribuzione;
- contributi assicurativi e previdenziali;
- assicurazione infortuni.

L'appaltatore deve riconoscere al personale assunto alle proprie dipendenze, inclusi i soci – qualora dovesse trattarsi di impresa cooperativa – retribuzioni regolari e conformi a quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti applicando agli stessi i trattamenti normo-economici previsti dal CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

Al fine di consentire il controllo e la rispondenza delle proprie dichiarazioni l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà presentare completato in ogni parte anche il prospetto – redatto come da fac-simile allegato – dimostrante il costo del lavoro.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta e puntuale corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi e fiscali. In mancanza di tale documentazione il contratto verrà risolto per colpa dell'appaltatore e sarà altresì applicata una penale nella misura massima stabilita dal contratto.

Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 55/90, all'inizio ed alla fine

del presente appalto, deve presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto ai servizi è stato regolarmente iscritto ai fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti e per quanto riguarda l'INAIL anche la relativa voce di tariffa del rischio assicurato.

In caso di violazione degli obblighi previdenziali ed assicurativi viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata dall'appaltatore, mediante la quale il Comune ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori, o per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente e ai soci e di fornire dimostrazione al committente.

Articolo 10 SUBAPPALTO

E' fatto esplicito divieto all'appaltatore di cedere ad altri, siano essi imprese o lavoratori autonomi, l'esecuzione, anche parziale, dei lavori affidati con presente contratto.

Articolo 11 NORME DI SICUREZZA

L'Amministrazione comunale, quale committente, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto richiedendo all'appaltatore:

- l'organizzazione della sicurezza;
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- nominativo del responsabile del servizio oggetto dell'appalto;
- disposizioni organizzative eventualmente emanate ai propri lavoratori;
- elenco dettagliato delle attrezzature, macchinari ed impianti che verranno utilizzati nell'appalto;
- elenco dei dispositivi individuali di protezione messi a disposizione dal proprio personale;
- descrizione degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- documentazione comprovante l'avvenuta attività di formazione ed informazione attuata nei confronti del personale impiegato nell'appalto.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, dell'art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto. Committente e appaltatore coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese che possono operare nell'area di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto. Al committente non si estendono i rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore che verranno individuati e verbalizzati preliminarmente all'atto dell'affidamento dell'appalto.

Inoltre nell'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà osservare tutte le norme di sicurezza di cui al "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI".

Articolo 12

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE ED ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

L'appaltatore è responsabile di eventuali danni che, in ordine al servizio prestato possano derivare ai beni immobili e mobili del Comune, nonché a terze persone o a cose di terzi.

A garanzia di ciò l'appaltatore si obbliga ad assicurarsi, a sua cura e spese, presso una o più Compagnie di primaria importanza, contro ogni possibile danno causato a persone o a cose relativo all'oggetto del presente capitolato.

I massimali di polizza non devono essere inferiori a:

persone	euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) a persona
Cose	euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Ferma restando l'intera responsabilità dell'appaltatore, anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti tali massimali.

Articolo 13

VERIFICHE, PENALITÀ, ESECUZIONI D'UFFICIO, MANCATA EROGAZIONE DEL SERVIZIO

E' facoltà del Comune procedere in qualsiasi momento a verificare con proprio personale lo scrupoloso e regolare adempimento di tutte le prescrizioni e di tutti gli obblighi posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato.

Le irregolarità e le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate allo stesso per iscritto, accordando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali giustificazioni.

Fatta salva l'applicazione di penalità già specificatamente indicate dal presente contratto l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penalità variabili, a seconda della gravità del caso, da un minimo di euro 300,00 (trecento/00) sino al massimo corrispondente al 10% del prezzo di aggiudicazione, per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal relativo contratto e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio.

L'importo delle penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del rispettivo canone mensile.

In caso di inadempienza dell'appaltatore nell'esecuzione di interventi ad esso spettanti, provvede d'ufficio il Comune, con proprio personale o tramite terzi – previa formale diffida – da notificarsi a mezzo di messo comunale – a provvedere nel termine di 48 (quarantotto) ore. La relativa

spesa è addebitata all'appaltatore ed è fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

Articolo 14 SANZIONI COMMINATE DA ALTRE AUTORITA'

L'appaltatore è obbligato in solido con il Comune in relazione alle eventuali sanzioni pecuniarie che dovessero essere irrogate dalla Capitaneria di Porto a carico del Comune, in quanto concessionario dell'area demaniale costituente lo stabilimento, in conseguenza di inadempimento, omissioni o carenze nell'espletamento dell'appalto da parte dell'appaltatore configurantisi in violazione delle prescrizioni dell'ordinanza della Capitaneria di Porto per la stagione balneare 2013 e di ogni altra disposizione di legge o di regolamento in materia di balneazione o di uso delle aree demaniali marittime. Analogamente avviene per eventuali sanzioni irrogate dall' autorità sanitaria o da altre autorità competenti.

Le sanzioni di cui sopra sono poste espressamente ed esplicitamente a carico dell'appaltatore; ferma, da parte di quest'ultimo, la facoltà di presentare ricorso nei termini prescritti avverso i provvedimenti sanzionatori. In caso di mancata effettuazione dei pagamenti dovuti e di conseguente subentro del Comune negli stessi, l'importo degli stessi e ogni altro onere accessorio di cui debba farsi carico il Comune – nonché gli eventuali maggiori danni subiti dallo stesso – saranno trattenuti in sede di liquidazione mensile del corrispettivo, ovvero detratti dal deposito definitivo costituito dall'appaltatore.

L'irrogazione di una delle sanzioni suddette comporta sempre l'applicazione da parte del Comune a carico dell'appaltatore della penalità di euro 300,00 di cui al precedente articolo 13.

Articolo 15 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

Il prezzo, viene liquidato in rate uguali mensili posticipate, ovvero in caso di prestazioni inferiori al mese in misura proporzionale alle giornate lavorative, previa presentazione da parte dell'appaltatore degli estratti mensili del libro unico del lavoro, della presentazione degli Uniemens e delle ricevute attestanti il pagamento di contributi, premi e imposte

E' esclusa la revisione del prezzo.

La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, per i lavori del mese al quale la fattura si riferisce, siano stati contestati addebiti all'appaltatore; in tale caso la liquidazione avviene soltanto dopo la notifica della lettera di comunicazione delle decisioni adottate dal Comune, dopo aver sentito l'appaltatore, con le modalità previste dal precedente articolo 13.

La liquidazione verrà parimenti sospesa ove risultino accertate dagli organi di vigilanza in materia di lavoro delle inadempienze da parte dell'appaltatore nei confronti del personale inserito nel servizio.

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/8/2010 n.136.

I pagamenti vengono effettuati tramite la Tesoreria comunale.

Articolo 16 DEPOSITI MATERIALI

L'Amministrazione comunale pone a disposizione dell'appaltatore uno o più ripostigli per il deposito dei materiali ed attrezzi impiegati dal suo personale nei lavori.

La consegna degli stessi, nonché degli arredi ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione risulta da apposito verbale redatto all'inizio dell'appalto e sottoscritto dalle parti.

Articolo 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi di cui all'articolo 6, comma 4, e all'articolo 8, comma 2, il Comune può risolvere anticipatamente il contratto d'appalto, in qualsiasi momento:

- per l'accertata inosservanza, anche una sola volta, degli obblighi dell'appaltatore in materia di servizio di soccorso, salvataggio e assistenza bagnanti, da cui sia derivata grave carenza nell'espletamento del servizio stesso;
- per l'accertata inosservanza, anche una sola volta, degli obblighi dell'appaltatore relativamente alla pulizia dello stabilimento, da cui siano derivate situazioni di grave degrado igienico-sanitario dello stesso;
- nel caso in cui l'inadempimento dell'appaltatore abbia determinato l'emanazione da parte dell'autorità marittima o di quella sanitaria un provvedimento di chiusura – anche solo temporanea – dello stabilimento;
- dopo l'applicazione, a carico dell'appaltatore, per due volte della penalità di cui al precedente articolo 13 in misura inferiore al massimo previsto;
- dopo l'applicazione a carico dell'appaltatore, anche una sola volta, della penalità di cui al precedente articolo 13 nella misura massima prevista;
- per ripetuta recidività nell'osservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore, a condizione che a carico di quest'ultimo sia stata precedentemente applicata almeno una volta la penalità – in misura inferiore al massimo previsto – di cui al precedente articolo 13;
- nel caso in cui l'appaltatore, regolarmente diffidato e invitato a far pervenire le proprie giustificazioni in ordine a fatti ad esso contestati, non dia riscontro nel termine assegnatogli;
- in caso di omissione di pagamento, nei termini prescritti, di sanzione pecuniaria irrogata dalla Capitaneria di Porto, dall'autorità sanitaria o da altra autorità competente;

- dopo due provvedimenti sanzionatori della Capitaneria di Porto, dell'autorità sanitaria o di altra autorità competente ancorché l'appaltatore abbia provveduto regolarmente ad effettuare i pagamenti (si intende due provvedimenti di ciascuna delle autorità indicate).
- per mancato rilascio del "DURC" regolare;
- per ritardata; o mancata corresponsione anche di una sola parte delle retribuzioni spettanti ai lavoratori
- ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, il presente atto viene risolto di diritto, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste Italiane Spa ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto l'appaltatore ha l'obbligo di continuare a garantire le proprie prestazioni sino al momento dell'effettivo subentro di altro soggetto idoneo, individuato dal Comune. I rapporti economici sono regolati sino a tale data.

E' fatta sempre salva, in tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto, l'azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti dal Comune.

Articolo 17 FORO COMPETENTE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, non risolubile in via amministrativa, sarà devoluto alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Le parti riconoscono la competenza del Foro di Trieste.

Articolo 18 SPESE, IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente contratto stanno - I.V.A. esclusa - a carico dell'aggiudicatario.

Rimangono a carico dell'Amministrazione gli oneri riguardanti la concessione demaniale marittima.

Articolo 19 RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Capitolato, vanno osservate le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.

✈✈✈